

QUESTIONI APERTE

Traduzione degli atti/Indagato o imputato alloglotta

La decisione

Notificazioni - Elezione di domicilio - Traduzione - Nullità - Esclusione - Informazione di garanzia - Conoscenza del procedimento - Conoscenza norme violate - Diritto di difesa (C.E.D.U, art. 6 § 3, lett. e e lett. a; P.I.D.C.P., art. 14 §3, lett. a; Cost., art. 111, co.3; C.p.p., artt. 143, 143-bis, 160, 161, 169, co. 3, 171, co. 1, lett. e, 178, co.1, lett. c, 180).

Non è viziata l'elezione di domicilio se all'indagato alloglotta non sono comunicati, al momento dell'elezione stessa, gli estremi del procedimento penale a suo carico e le norme asseritamente violate; né la mancata traduzione o il difetto di assistenza di un interprete rende nulle le notificazioni ex art. 171, lett. e, c.p.p., qualora l'elezione sia avvenuta presso il difensore d'ufficio.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUARTA, 11 gennaio 2019 (ud. 25 ottobre 2018), - CIAMPI, *Presidente* - DI SALVO, *Relatore* - PERELLI, *P.M.*, (*Diff.*) - S.F., *ricorrente*.

Invalidità dell'elezione di domicilio per mancata traduzione all'alloglotta: la soluzione restrittiva della giurisprudenza

Il presente contributo analizza una recente decisione della Corte di cassazione che esprime un orientamento restrittivo circa l'invalidità dell'atto di elezione di domicilio non tradotto realizzato- mediante semplice dichiarazione verbalizzata dalla polizia- dall'indagato straniero. Il progressivo ampliamento delle garanzie difensive per l'indagato o imputato straniero, soprattutto per effetto degli ultimi interventi del legislatore europeo, non è giunto ancora ad un pieno ed incondizionato riconoscimento del diritto all'assistenza di un interprete o alla traduzione scritta di tutti gli atti del procedimento penale.

Invalidity of the election of domicile for non-translation to the person who speaks a foreign language: the restrictive solution of the case law

The contribution analyzes a recent decision of the Supreme Court that expresses a restrictive approach about the invalidity of the act of the domicile choice that has not been translated, realized- by means of a simple oral declaration recorded by the police- by a foreign accused. The progressive expansion of the defensive guarantees for the foreign accused, especially as a consequence of the most recent european legislator's interventions, has not yet reached a full and unconditional recognition of the right to an interpreter assistance or to a written translation of all the acts of penal procedure.

SOMMARIO: 1. La decisione. - 2. L'elezione di domicilio: natura, regime, funzione. - 3. Indagato straniero e mancata traduzione dell'elezione di domicilio: profili patologici. - 4. La soluzione restrittiva adottata dalla Corte di cassazione: rilievi critici - 5. La comprensione degli atti, *prius* logico del riconoscimento del diritto di difesa.

1. La decisione.

La Suprema Corte è tornata ad occuparsi del tema delle nullità delle notifica-

zioni, relativamente ad una particolare forma di invalidità derivata¹ dal vizio di un atto prodromico all'esecuzione delle stesse.

Il ricorrente, condannato in appello per furto aggravato, si è lamentato della patologia dell'atto con il quale, la sera stessa del fatto, condotto in caserma, ha eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, dinanzi alla polizia giudiziaria. Secondo la difesa, tale elezione di domicilio sarebbe stata viziata sotto due profili: anzitutto, non avrebbe reso edotto l'interessato dell'accusa a suo carico, in quanto priva del riferimento agli estremi del procedimento penale e alle norme asseritamente violate; inoltre, poiché l'indagato, senza fissa dimora e di nazionalità tunisina, non è stato assistito da un interprete, né ha fruito di una traduzione scritta degli atti, gli avvertimenti di cui all'art. 161 c.p.p., relativi all'onere di indicare uno dei luoghi di cui all'art. 157 c.p.p. e all'obbligo di comunicare eventuali mutamenti del domicilio dichiarato o eletto, sarebbero da considerarsi mancanti. Di qui la nullità della stessa elezione di domicilio e l'invalidità derivata delle successive notificazioni.

La Quarta Sezione della Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato tali censure e ha chiarito che l'elezione di domicilio non ha la funzione di contestazione delle norme violate e di trasmissione della conoscenza del procedimento a carico. Premesso che la dichiarazione di domicilio è una dichiarazione di scienza e l'elezione di domicilio si inverte, invece, in una manifestazione di volontà, quest'ultima può essere contenuta all'interno dell'informazione di garanzia, come consentito dall'art. 161, co.2, c.p.p., ma si tratta di due atti distinti e con diverse funzioni. Quanto al problema delle difficoltà linguistiche dell'indagato, lapidariamente i giudici di legittimità hanno escluso qualsivoglia forma di invalidità della elezione di domicilio posta in essere dal soggetto alloggiato senza l'ausilio di un interprete o di una traduzione scritta; l'art. 171, lett. e, c.p.p., invocato dalla difesa, non sarebbe stato rilevante in questa sede, poiché riferito all'ipotesi di difetto di avvertimenti *ex art.* 161 c.p.p. unitamente alla notificazione mediante consegna al difensore: diversamente, nel caso oggetto di scrutinio da parte della Corte di legittimità, la comunicazione è avvenuta mediante notificazione presso il difensore.

¹ Secondo l'art. 185 c.p.p. la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi dipendenti. Non essendo opportuno limitare la nullità al solo atto viziato, lasciando proliferare le conseguenze di tale invalidità, né estendere la nullità all'intera sequela procedimentale, ignorando evidenti ragioni di economia, l'art. 185 c.p.p. ha circoscritto la propagazione della nullità ai soli atti successivi, che siano legati all'atto viziato da un rapporto di dipendenza causale e ne costituiscano, quindi, la conseguenza logica e giuridica. Cfr. CORVI, *sub Art.* 185 c.p.p., in *Comm. C.p.p.*, Giarda, Spangher, 2017, I, 1854.

La pronuncia in commento consente di riflettere sulla funzione e sul regime di invalidità dell'atto con il quale l'indagato o l'imputato indica (*dichiara*) il luogo ovvero sceglie (*elegge*) il luogo e la persona (c.d. domiciliatario), presso cui intende ricevere tutte le comunicazioni inerenti il procedimento penale a suo carico, con particolare riferimento al compimento di tale atto da parte di un soggetto che non conosce (o non conosce sufficientemente) la lingua italiana. Il diritto alla comprensione degli atti del procedimento, che rinvia la propria matrice, oltre che nella Legge Fondamentale (art. 111, co.3, Cost.), anche in fonti sovranazionali (si pensi all'art. 6 § 3 lett. e lett. a, C.E.D.U. e all'art. 14 §3, lett. a, P.I.D.C.P.), e che si concreta in diverse disposizioni di rango ordinario contenute nel codice di rito (artt. 109, 143, 143-bis, 169 c.p.p.) dovrebbe costituire una garanzia ineludibile per l'indagato/imputato in tutte le fasi del procedimento.

2.L'elezione di domicilio: natura, regime, funzione.

Il procedimento di notificazione segue un *iter* che si snoda in tre fasi: impulso, esecuzione e documentazione dell'attività svolta dall'organo esecutivo². Logicamente preordinato allo svolgersi di questo procedimento è la definizione del destinatario e del luogo della comunicazione. In ossequio al principio di leale collaborazione, al fine di rendere più efficace il sistema delle notificazioni³, è onere dell'indagato o imputato determinare il luogo ove gli verranno notificati gli atti, mediante un'apposita dichiarazione o elezione di domicilio⁴. Secondo la tradizionale distinzione dogmatica, accolta dalla giurisprudenza, la dichiarazione è un atto di scienza, con il quale si indica un luogo realmente esistente che è la propria abitazione o la sede del proprio lavoro⁵; l'elezione, invece, è atto negoziale, avente carattere costitutivo⁶ e natura recettizia. Essa esprime un potere di scelta⁷ dell'interessato e si estrinseca in una manifesta-

² CONSO, GREVI, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2018, 249.

³ MACCHIA, *sub* Art. 161 c.p.p., in *Comm. C.p.p.*, Chiavario, agg. I, 1993, 231.

⁴ L'elezione e la dichiarazione di domicilio hanno carattere di priorità rispetto ai luoghi indicati dall'art. 157 c.p.p., come confermato dalla clausola di riserva dello stesso art. 157 c.p.p., poiché, privilegiando la volontà del destinatario, garantiscono una maggiore sicurezza quanto al buon esito del procedimento notificatorio, come osserva GRILLI, *Le notificazioni penali: notificazioni, comunicazioni, avvisi nel nuovo Codice di procedura penale*, Milano, 1990, 206 ss.

⁵ Essa ha natura meramente ricognitiva ed implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica fra l'imputato e il luogo dichiarato: cfr. BRUTI, LIBERATI, *Notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto*, in *Indice pen.*, 1971, 123; CAPUTO, *Elezione o dichiarazione di domicilio*, in *Dig. Pen.*, IV, Torino, 1990, 224.

⁶ L'elezione di domicilio esprime un potere di scelta dell'imputato a stabilire un luogo e una persona presso la quale far eseguire le notificazioni, così GRILLI, *Le notificazioni penali*, cit., 211; LATTANZI, *Le notificazioni*, in *Giur. sist. Dir. proc. pen.*, Chiavario, Marzaduri, Torino, 1976, 169.

⁷ Cass., Sez. III, 26 marzo 2003, in *Mass. Uff.*, n. 224870; Id., Sez. un., 17 ottobre 2006, Clemenzi, in

zione di volontà. Si tratta di un atto personalissimo⁸, a forma vincolata⁹, da compiersi in maniera espressa e, più precisamente, nelle sole forme prescritte dall'art.162 c.p.p. La legge impone che esso sia comunicato all'autorità che procede da parte dell'indagato/imputato esclusivamente mediante due modalità alternative: dichiarazione raccolta a verbale ovvero telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata dal notaio, da altro soggetto autorizzato o dal difensore.

Oltre al regime formale, la legge disciplina il regime temporale dell'atto, cioè indica i *momenti procedurali* in cui è possibile eleggere domicilio. L'imputato, invero, può procedere alla dichiarazione o all'elezione di domicilio in qualsiasi momento processuale ma, fermo restando questo principio, il legislatore si è premurato di sollecitare l'interessato a tali adempimenti, sia perché ciò corrisponde a un suo preciso interesse (e da qui la natura garantista dell'istituto), sia perché è questa una forma di collaborazione di cui l'ordinamento abbisogna per avere punti di riferimento più idonei per la reperibilità dell'imputato¹⁰. Nel primo contatto con l'autorità procedente (sia essa la polizia giudiziaria, il Pubblico ministero o il giudice¹¹), gli avvertimenti di cui all'art. 161 c.p.p. sono rivolti *de visu*: l'imputato o non ancora tale, che non sia detenuto o internato, è invitato a dichiarare o eleggere domicilio ed è avvertito che, in mancanza, ovvero in difetto di comunicazione della mutazione dei luoghi indicati, le notificazioni avverranno mediante consegna al difensore. La prima forma di comunicazione, come nella vicenda in esame, è dunque il processo verbale che presuppone la presenza fisica dell'interessato. In questo caso non è necessaria la sottoscrizione dell'atto perché la certezza del fatto storico dell'elezione, della sua provenienza e del suo contenuto, è attestata dalla potestà pubblica che redige il verbale¹².

Al di fuori dell'ipotesi del contatto diretto e quindi in un ambito residuale, si

Dir. pen. proc., 2007, 176.

⁸Cass., Sez.V, 14 ottobre 1996, Orefice, in *Cass. pen.*, 1998, 1428; Id., Sez. IV, 23 maggio 2000, Bibolotti, in *Cass. pen.*, 2001, 1066.

⁹Cass., Sez. IV, 26 marzo 1990, Pagano, in *Arch. nuova proc. Pen.*, 1991, 127; Id., Sez. III, 27 novembre 1998, Boscotrecase, in *Cass. pen.*, 2000, 1746; Id., Sez. III, 10 novembre 2015, in *Mass. Uff.*, n. 266070.

¹⁰GRILLI, *Le notificazioni penali*, cit.

¹¹ Il regime, un tempo differenziato, è stato uniformato dalla legge. L'art. 161 c.p.p., nella versione originaria del codice del 1988, in linea con le esigenze del sistema accusatorio, distingueva il regime della attività posta in essere dalla polizia giudiziaria o dal Pubblico ministero rispetto a quella del giudice. L'attuale testo dell'art. 161 c.p.p., come modificato dall'art. 5 del D.lgs n.12 del 1991, ha semplificato l'*iter*, eliminando quelle diversità di disciplina che dipendevano dal soggetto da cui promanava l'invito. Sul punto, v. MACCHIA, Art. 161, in *Comm. C.p.p.*, Chiavario, agg. I., cit.

¹²GRILLI, cit.

colloca l'invito a dichiarare o eleggere domicilio formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria, come previsto dall'art. 161, co.2, cp.p. In questa ipotesi, l'omessa dichiarazione o elezione o il difetto di comunicazione dei mutamenti intervenuti comporta che le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato (art. 161, co.2, *in fine*).

Tornando alla vicenda oggetto di scrutinio da parte della Suprema Corte, potrebbe non essere troppo audace il dubbio circa l'effettiva operatività dei caratteri di volontarietà e personalità dell'elezione di domicilio posta in essere dallo straniero (o comunque dal soggetto non italoglotta) senza la piena conoscenza della lingua in cui gli sono stati forniti gli avvertimenti ex art. 161 c.p.p. e in cui, immediatamente dopo, è stato redatto il verbale che ha attestato l'avvenuta dichiarazione. Il soggetto straniero, senza fissa dimora e senza difensore di fiducia, non ha avuto di fronte a sé altra alternativa che quella di eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio. Per di più, tale dichiarazione, resa nell'immediatezza del fatto dinanzi alla polizia giudiziaria, non conteneva alcun riferimento agli estremi del procedimento penale e alle norme asseritamente violate.

La Corte di cassazione, tuttavia, ha insistito sulla differenza di funzione tra l'elezione di domicilio e l'informazione di garanzia: è vero, infatti, che gli avvertimenti di cui all'art. 161 c.p.p. possono essere contenuti anche nell'informazione di garanzia, ma l'istituto di cui all'art. 369 c.p.p. e l'elezione (o dichiarazione) di domicilio sono «strumenti processuali completamente diversi». Quando l'autorità procedente invita l'interessato ad indicare il luogo e il domiciliatario presso cui ricevere tutte le notificazioni, gli avvertimenti non hanno nulla a che vedere con la funzione di conoscenza del procedimento penale, che è invece tipica dell'informazione di garanzia, tant'è che l'elezione e la dichiarazione di domicilio dispiegano i propri effetti anche in relazione ad altri reati, oggetto di contestazione successivamente alla dichiarazione o all'elezione¹³. L'elezione di domicilio è atto esclusivamente preordinato all'effettuazione delle notificazioni. L'art. 161 c.p.p., del resto, non prevede che l'autorità procedente, nel momento in cui rivolge gli avvertimenti, debba comunicare gli estremi del procedimento penale e, ancora meno, le norme che si assumono violate.

¹³Cass., Sez. II, 21 maggio 2014, B., in *Mass. Uff.*, n. 260511 ha chiarito che l'elezione o dichiarazione di domicilio, valida unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sia stata effettuata, dispiega i propri effetti anche in relazione ad altri reati oggetto di contestazione suppletiva successivamente all'elezione stessa.

3. Indagato straniero e mancata traduzione dell'elezione di domicilio: profili patologici.

Sancisce l'art. 143, co.1, c.p.p., nella sua attuale formulazione, risultante dalla riforma operata con D.lgs. 32 del 2014, di attuazione della direttiva dell'Unione Europea 2010/64/UE¹⁴, che l'imputato che non conosce¹⁵ la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete, al fine di poter comprendere l'accusa a suo carico e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa¹⁶. Egli ha, altresì, diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento. Il co.2 dello stesso articolo fornisce un'elencazione di atti di cui l'autorità procedente *deve* disporre la traduzione scritta, entro un termine congruo: si tratta, in particolare, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.*¹⁷, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condan-

¹⁴Si tratta della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/64/UE relativa al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, attuata con D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 32. A questa è seguita la Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, recepita dal nostro legislatore tramite il D.Lgs. 101 del 1° luglio 2014.

¹⁵ L'art. 143 c.p.p. ha unificato la duplice ipotesi (attiva e passiva nella comunicazione linguistica) del "non parlare" e del "non comprendere" la lingua italiana con l'espressione "non conosce". Nella non conoscenza della lingua italiana rientrano due ipotesi: la mancata o insufficiente comprensione della lingua italiana e l'incapacità di esprimersi adeguatamente attraverso questo linguaggio. Sul punto, diffusamente, CASTELLUCCI, *L'atto processuale penale: profili strutturali e modalità realizzative*, in *Trattato di Procedura penale*, a cura di Spangher, I, II, 2009, 10. Con riguardo all'operatività della garanzia linguistica rispetto alla più precisa distinzione presente nelle norme pattizie, si ritiene sufficiente che l'imputato versi in una delle due descritte situazioni per fruirne, come osserva CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1991, 1, 346.

¹⁶ La giurisprudenza ha specificato, peraltro, che non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa qualora l'imputato alloglotta sia assistito dall'interprete della lingua che egli stesso dichiara di parlare e di comprendere, ancorché non si tratti della lingua madre, in quanto la previsione di cui all'art. 143 c.p.p. è preordinata ad assicurare all'imputato - non già il diritto alla traduzione degli atti nella lingua madre - bensì l'assistenza dell'interprete in una lingua che gli consenta la piena comprensione degli atti e degli snodi fondamentali del processo: così Cass., sez. V., 17 novembre 2017, S., in *Mass. Uff.*, n. 274136.

¹⁷Secondo Cass., Sez. I, 23 marzo 2017, E., in *Mass. Uff.*, n. 270274, in tema di notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, l'obbligo di traduzione dell'atto in favore dell'imputato alloglotta sussiste - a pena di nullità *ex art. 178, lett. c), c.p.p.* - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (in motivazione, la corte ha precisato che l'elezione di domicilio presso un difensore attiene solo alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua).

na (l'obbligatorietà della traduzione di alcuni di questi atti era già stata affermata dalla giurisprudenza, sulla base della ritenuta infondatezza della distinzione, sotto il vigore della precedente formulazione dell'art. 143 c.p.p., tra atti orali e scritti, ai fini della necessità della traduzione).

Dal punto di vista soggettivo, in relazione ai beneficiari della garanzia, pur facendo riferimento al solo imputato, l'operatività della norma deve ritenersi estesa anche all'indagato, in virtù dell'equiparazione di cui all'art. 61 c.p.p.¹⁸, ma anche perché lo stesso art. 143, co.5, c.p.p., nell'imporre la nomina dell'interprete anche nel caso di personale conoscenza della lingua straniera in capo al soggetto procedente, vi comprende il Pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria.

Sul versante oggettivo, la direttiva 64/2010/UE conosce solo la distinzione tra atti fondamentali, a traduzione obbligatoria, e altri atti, ritenuti non fondamentali, a traduzione facoltativa¹⁹; questa differenziazione non è stata recepita fedelmente dal legislatore interno, poiché il D.Lgs. 32/2014 ha introdotto il parametro, più restrittivo, dell'essenzialità della traduzione in funzione della conoscenza dell'accusa (art. 143, co.3, c.p.p.). In tal modo, tuttavia, si accentua il rischio che siano sottratti alla traducibilità quegli atti che, pur astrattamente funzionali al compiuto esercizio del diritto di difesa, non sono tuttavia valutati come essenziali per la comprensione dell'accusa²⁰.

Nella vicenda in esame, la mancata traduzione ha riguardato un atto non compreso in quelli a traduzione obbligatoria. Ora, secondo il filtro di cui all'art. 143, co.3, c.p.p., solo la sua qualificazione in termini di atto essenziale alla comprensione dell'accusa ne avrebbe reso possibile - *rectius*, doverosa - traduzione. L'elezione di domicilio sarebbe stata viziata, secondo la difesa, perché non sono state indicate all'interessato le norme violate e il procedimento a carico. L'indagato, infatti, non avrebbe avuto *aliunde* conoscenza del procedimento, proprio perché tutte le notifiche sono state effettuate presso il difensore d'ufficio. Il ricorrente ha sostenuto, altresì, la tesi della nullità in base all'art. 171, lett. e, c.p.p., poiché la mancata traduzione degli avvertimenti di cui all'art. 161 c.p.p. equivarrebbe a difetto degli stessi; tuttavia, nel caso di specie, le notificazioni sono state effettuate *presso* il difensore, e non median-

¹⁸CURTOTTI NAPPI, *Il diritto all'interprete: dal dato normativo all'applicazione concreta*, Riv. it. dir. proc. pen., 199, 462.

¹⁹ La Dir. 64/2010 declina l'obbligo di traduzione in ragione del carattere fondamentale dell'atto, come stabilito dall'art. 3 §2, riservando all'autorità competente, se del caso sollecitata dallo stesso interessato, la valutazione di tale qualità (art.3 §3 Dir. cit.).

²⁰ZIROLDI, *sub* Art. 143 c.p.p., in *Comm. C.p.p.*, Giarda, Spangher, Milano, 2017, 1528.

te *consegna* al difensore, sicché non si versa nell'ipotesi disciplinata dall'invocato art. 171 lett. e. Le due censure, entrambe respinte dai giudici di legittimità, sono strettamente connesse. La Suprema Corte, nel dichiarare infondato il ricorso, ha affermato, da un lato, che non sussisteva, nel caso di specie, alcuna forma di invalidità; dall'altro, che in ogni caso le forme di nullità delle notificazioni sono tassativamente indicate all'art. 171 c.p.p. A ben vedere, tuttavia, alcune precedenti decisioni di legittimità hanno configurato la mancata assistenza dell'interprete in sede di dichiarazione o elezione di domicilio alla stregua di un vizio idoneo a determinare una nullità a regime intermedio.

Si è ritenuto, in particolare, che al momento della elezione o dichiarazione di domicilio l'imputato che non comprenda la lingua italiana debba essere assistito da un interprete, pena la nullità delle notificazioni effettuate *ex art.* 161, co.4, c.p.p. a seguito della inidoneità del domicilio dichiarato in tale situazione di menomata assistenza²¹. In un'altra recentissima pronuncia, i giudici di legittimità hanno ribadito che anche dopo il D.lgs. 32 del 2014, la mancata nomina dell'interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio²². Ancora, la Cassazione si è spinta sino ad affermare il diritto all'assistenza linguistica per la redazione del verbale di dichiarazione o elezione di domicilio, in quanto «atto tipico del procedimento che ha incidenza immediata sul diritto di partecipazione al processo dell'imputato»²³.

4. La soluzione restrittiva adottata dalla Corte di cassazione: rilievi critici.

Nella sentenza in commento, il rigetto del ricorso si è fondato, tra l'altro, sull'argomento della tassatività delle nullità delle notificazioni. La decisione, tuttavia, sembra non aver considerato l'opzione dottrinarie e giurisprudenziale secondo cui le cause di invalidità contemplate dall'art. 171 c.p.p. non esaurirebbero la serie delle possibili nullità delle notificazioni, essendo configurabili, altresì, ulteriori casi di invalidità riconducibili alle nullità di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p.²⁴

²¹Trib. Milano, 24 gennaio 2003, inedita.

²²Cass., Sez. I, 30 marzo 2017, O.J.; Id, Sez. II, 9 giugno 2016, K., in *Mass. Uff.*, n. 267157; Id. Sez. VI, 22 ottobre 2015, Amoha Kofi, in *Mass. Uff.*, n. 2650261.

²³Cass., Sez. V, 28 gennaio 2019, n. 4013.

²⁴L'art. 171 c.p.p. non esaurisce le ipotesi di nullità delle notificazioni. Com'è ovvio, infatti, a esse saranno da aggiungere tutte quelle violazioni che, non espresse nell'art. 171, siano comunque catalogabili in taluna delle situazioni contemplate nell'art. 178: cfr. SIRACUSANO, GALATI, TRANCHINA, ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, Milano, 2018, 222. Precisa altresì, TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2018, 193, *sub* nota n.30, che solo alcune delle nullità speciali elencate all'art. 171 c.p.p. possono rientrare nelle ipotesi di nullità generali disciplinate dall'art. 178 c.p.p.

La mancata traduzione degli avvertimenti di cui all'art. 161 c.p.p. potrebbe essere qualificata alla stregua di una menomazione dei diritti della difesa, sì da ricadere nell'ambito applicativo dell'art. 178, co.1, lett. c, c.p.p. Non trattandosi di omessa citazione dell'imputato (il più grave vizio per il quale l'art. 179 c.p.p. commina la nullità assoluta), non può che residuare una forma di invalidità intermedia per lesione del c.d. diritto di intervento. Con tale espressione si comprende sia il diritto ad essere presente alle attività processuali, sia il diritto di esercitare tutte le facoltà dalla legge attribuite. In altre parole, il termine "intervento" fa riferimento a tutte le attività in cui si sostanzia l'autodifesa dell'imputato. Si può ricordare, tra queste, il diritto di partecipare coscientemente al processo, che include, per quanto rileva in questa sede, la nomina dell'interprete qualora l'imputato non comprenda la lingua italiana, il diritto alla traduzione degli atti, nonché il diritto alla scelta della lingua se il medesimo appartenga a una minoranza linguistica riconosciuta²⁵.

Il co.4 del nuovo art. 143 c.p.p., così come modificato dall'art. 1 D.Lgs. 32 del 2014, prevede che all'accertamento della conoscenza della lingua italiana debba procedere l'autorità giudiziaria e stabilisce una presunzione relativa di conoscenza della stessa nei confronti del cittadino. Non è prevista, però, eguale e contraria presunzione per l'alloggiato straniero o apolide: sicché, mentre si presume che il soggetto italiano conosca la lingua ufficiale dello Stato, non si deve ritenere -salva la prova contraria- che lo straniero non la conosca.

In dottrina si è sostenuto, invece, che sussiste una presunzione relativa di non conoscenza dell'italiano da parte dell'imputato straniero: conseguentemente, l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete graverebbe sull'autorità procedente immediatamente all'instaurarsi del procedimento (o meglio, al compimento del primo atto al quale l'imputato partecipa) e per tutta la sua durata, restando superata dalla prova positiva della conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero²⁶.

La giurisprudenza, discostandosi dal più garantista approccio dottrinale, ha chiarito che il diritto accordato all'imputato, che non sia in grado di comprendere la lingua italiana, di essere assistito gratuitamente da un interprete e che obbliga alla traduzione degli atti processuali, non nasce automaticamente dalla condizione di non cittadinanza dell'imputato, ma dall'effettiva constata-

²⁵ APRATI, *Sub Art. 178 c.p.p.*, in *Comm. C.p.p.*, Lattanzi, Lupo, 2017, II, 448.

²⁶ PACILEO, *Diritto all'assistenza dell'interprete da parte dell'imputato che non conosce la lingua italiana e traduzione degli atti da notificare*, in *Riv. it. dir.proc.pen.*, 1992, 650; v. anche CURTOTTI NAPPI, *Il diritto all'interprete: dal dato normativo all'applicazione concreta*, cit. In questo senso anche GERACI, *Il minimo etico del giusto processo per gli imputati stranieri*, in *Giur. it.*, 2003, 1284.

zione dell'impossibilità o difficoltà di comprendere la lingua italiana, impossibilità che deve essere dichiarata e dimostrata²⁷.

L'art. 143 c.p.p. non individua, peraltro, alcuna procedura per l'attivazione della richiesta di fruire dell'ausilio di una traduzione scritta o di un interprete che traduca oralmente gli atti, né stabilisce le conseguenze della mancata assistenza.

La Corte di cassazione sembra non aver tenuto conto dell'orientamento dottrinale e giurisprudenziale - sia di merito che di legittimità²⁸ - che riconduce la mancata assistenza dell'interprete in sede di elezione o dichiarazione di domicilio a un'ipotesi di nullità intermedia. Se pure avesse accolto questa impostazione, la decisione non sarebbe stata di segno diverso, dovendosi comunque pervenire al rigetto del ricorso: sulla base, però, non della apodittica esclusione, in astratto, di qualsiasi rimedio per l'indagato straniero privato del suo diritto alla piena comprensione degli atti del procedimento penale in sede di elezione di domicilio, bensì del carattere intempestivo della censura prospettata dal ricorrente²⁹.

Come si è segnalato *supra*, unanimemente dottrina e giurisprudenza riconducono l'elezione di domicilio nell'alveo delle manifestazioni di volontà³⁰. Ora, presupposto indefettibile per la realizzazione di un atto negoziale, cioè volontario, è la comprensione piena dello stesso. La Quarta Sezione della Corte, premettendo che si tratterebbe di profili di merito non censurabili in sede di legittimità, ha fatto proprie le argomentazioni avanzate dalla Corte d'Appello

²⁷ Cass., Sez. II, 19 giugno 2018, K., in *Mass. Uff.*, n. 30379; in tema di traduzione degli atti, ex art. 143 c.p.p., come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2014, il diritto all'assistenza all'interprete non discende automaticamente dallo status di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto indefettibile dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana (in motivazione la Corte ha valorizzato la circostanza che in nessun momento dell'iter processuale l'imputato aveva evidenziato detta incapacità di comprensione e che lo stesso aveva personalmente presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato); Id., Sez. III, 27 febbraio 2015, Morante Zarate, in *Mass. Uff.*, n. 262980; Id., Sez. II, 9 ottobre 2012, Haymad, in *Mass. Uff.*, n. 253841.

²⁸ Cfr. note 25 e 26.

²⁹ Le nullità intermedie possono essere eccepite dalle parti o rilevate d'ufficio, secondo identiche modalità temporali. L'art. 180 c.p.p., infatti, prevede un doppio termine: esse vanno dedotte entro la pronuncia che chiude il primo grado di giudizio ovvero, se si sono verificate durante il giudizio stesso, entro la sentenza che chiude il grado successivo.

³⁰ Tuttavia, si è affermato doversi superare la netta distinzione tra dichiarazione di domicilio quale dichiarazione di scienza e elezione di domicilio quale atto di volontà, nel senso di considerare la prima come un *minus* rispetto alla seconda; sul piano testuale, infatti, non vi è alcuna norma che sancisca la prevalenza del domicilio aletto rispetto a quello dichiarato. Anche la dichiarazione di domicilio, infatti, non è definibile alla stregua di una mera manifestazione di scienza, avendo la natura di atto volontario che si esprime in una scelta con cui l'imputato indica uno dei luoghi previsti dall'art. 157 c.p.p. In altri termini, il soggetto, su richiesta dell'autorità procedente, deve compiere una scelta con la consapevolezza degli effetti processuali conseguenti: in questa direzione Cass., Sez. Un., 17 ottobre 2006, Clemenzi, cit.

per rigettare l'impugnazione, escludendo la sussistenza della denunciata lesione dei diritti dell'indagato straniero in quanto questi si trovava, all'epoca dei fatti, sul territorio italiano già da dodici anni. Non può sfuggire come la Corte di cassazione, ricorrendo a una sorta di preterizione, si è pronunciata così-pienamente- sulla questione di fatto³¹.

Oltre che sulla piena validità di un atto negoziale compiuto dallo straniero senza l'ausilio di un interprete, ulteriori rilievi critici possono essere mossi, nei confronti della pronuncia in commento, con riguardo all'affermazione secondo cui lo scopo di conoscenza del procedimento e delle norme asseritamente violate sarebbe del tutto estraneo all'istituto di cui all'art. 161 c.p.p. A ben vedere, tuttavia, autorevole dottrina ha qualificato tale atto alla stregua di un istituto dalla natura prettamente garantista³². È interesse dell'indagato, infatti, indicare il luogo e il domiciliatario presso cui intende ricevere le notificazioni relative al procedimento penale. Escludere che la menzione degli estremi identificativi del procedimento in cui è coinvolto sia necessaria in questa sede, significherebbe chiedere all'interessato il compimento di un mero atto formale, privo di reale contenuto garantista. Un adempimento burocratico che l'indagato straniero compie, su invito della polizia giudiziaria, in caserma, la sera stessa del fatto. E, come sottolineato da attenta dottrina, la questione non è quella della corrispondenza tra il dichiarato e il verbalizzato, bensì la lesione che subisce il diritto di difesa dell'imputato³³.

Può richiarmarsi, altresì, una ormai non più recente decisione di legittimità in cui si è affermato, a chiare lettere, che l'atto di nomina del difensore e la eventuale contestuale elezione di domicilio debbono riferirsi a un procedimento specifico, ai fini degli artt. 96 e 161 c.p.p., risultando altrimenti inefficaci, in quanto *prive di oggetto e di causa*. Nel caso di specie, la nomina del difensore e la relativa elezione di domicilio non risultavano indicare alcun (procedimento o) fatto specifico. Mancavano, dunque, i "presupposti per poterla considerare un atto negoziale valido ai fini del procedimento"³⁴.

Non sembra potersi condividere, allora, l'approccio restrittivo adottato dalla Quarta Sezione, e ciò anche sulla base di un argomento sistematico. L'art. 143-bis, co.1, c.p.p., stabilisce che l'autorità procedente nomina un interprete

³¹ È orientamento costante che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua straniera spetta al giudice di merito e costituisce accertamento di mero fatto, non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi. In questo senso, cfr. Cass., Sez. II, 28 ottobre 2015, in *Mass. Uff.*, n. 265213; Id., Sez. Vi, 17 aprile 2012, in *Mass. Uff.*, n. 253250.

³² GRILLI, *Le notificazioni penali*, cit.

³³ GIOSTRA, *Il diritto dell'imputato straniero all'interprete*, in *Riv. it. dir. eproc. pen.*, 1978, 436 ss.

³⁴ Cass., Sez. VI, 23 aprile 2007, P., in *Mass. Uff.*, n. 237426.

quando *la persona interessata* debba o voglia fare una dichiarazione: questa previsione non è limitata alla tutela della vittima, cui si riferiscono i commi successivi, ma è disposizione di ampio respiro, utilmente applicabile tanto nei confronti dell'indagato, quanto della vittima o di chiunque altro partecipi al procedimento.

L'art. 169 c.p.p., nel disciplinare le notificazioni all'imputato residente o dimorante all'estero, prevede che a tale soggetto debba pervenire una comunicazione contenente l'indicazione dell'autorità procedente, del titolo di reato, del luogo e del tempo in cui è stato commesso, nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia. Il dato testuale impone la traduzione del solo invito a dichiarare o eleggere domicilio (art. 169, co.3, c.p.p.); si è sottolineata, tuttavia, l'incongruità che scaturirebbe qualora fosse previsto l'obbligo di tradurre allo straniero alloggato soltanto tale invito, e non anche la contestazione del fatto di reato³⁵. Si potrebbe affermare che tale disposizione esprima in realtà un principio generale, applicabile anche allo straniero residente in Italia. Stando alla stretta *littera legis*, infatti, solo per lo straniero residente all'estero opera quella presunzione di non-conoscenza della lingua italiana, speculare alla presunzione di conoscenza che il legislatore stabilisce nei confronti del cittadino all'art. 143, co.3., c.p.p.: tale asimmetria risulta ingiustificata e rischia di comportare una significativa menomazione dei diritti della difesa.

Può ricordarsi, infine, l'art. 369-*bis*, co.2, lett. *d bis* -norma inserita nel tessuto codicistico dal D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101- che impone che nella c.d. informativa di garanzia sia contenuta, tra l'altro, l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali.

Il portato degli elementi di diritto positivo menzionati non può essere sottovalutato, ai fini di una prima riflessione sulla reale operatività delle garanzie difensive per l'indagato straniero. Tanto più se si osserva che essi costituiscono, per la maggior parte, il risultato dell'adeguamento del nostro ordinamento alle sollecitazioni provenienti da fonti sovranazionali.

5. La comprensione degli atti, *prius* logico del riconoscimento del diritto di difesa.

Al termine di questa breve analisi, si ritiene opportuno rammentare quale sia, attualmente, il ruolo dell'interprete nel nostro ordinamento.

³⁵Osserva CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale*, cit., che «si può, verosimilmente, proporre un'interpretazione "logica" dell'art. 169, co.3, c.p.p. e ritenere che, col richiamo della parte ("l'invito"), si sia sostanzialmente voluto indicare "il tutto" (ossia l'intero contenuto dell'atto previsto dal co.1)». Sul tema, v. anche RIVELLO, *Una tematica spesso trascurata: il procedimento a carico dei soggetti alloggati*, in *Giur. It.*, 1993, 6.

In passato, tale figura era disciplinata all'interno dell'istruzione formale. Non trattandosi, però, di un mezzo di prova, il vigente codice di rito regolamenta in un apposito titolo, il IV del libro II, la traduzione degli atti.

Il *leading case*, in materia, è costituito da una nota sentenza interpretativa di rigetto³⁶ con cui la Corte costituzionale ha valorizzato la portata espansiva dell'art. 143 c.p.p. e ha definito l'interprete alla stregua non più di un mero ausiliario del giudice, ma di un vero e proprio assistente della difesa. Chiaramente, però, non si possono assorbire i compiti dell'interprete nell'ambito esclusivo delle prerogative della difesa: ciò è sconfessato dallo stesso obbligo di verità, imposto dall'art. 146, co.2, c.p.p., non previsto, invece, per il difensore, vincolato soltanto ai doveri professionali di lealtà e probità³⁷.

È stato osservato, poi, che l'interprete non è un semplice *nunciatus*, poiché la sua attività non è riconducibile ad una meccanica trasposizione di vocaboli in un'altra lingua, ma richiede anche un innegabile apporto personale a carattere intellettuale, travalicando, così, il ristretto ambito dei compiti assegnati a colui che debba soltanto trasmettere una dichiarazione resa da un altro soggetto³⁸.

È per questo che secondo la Corte E.D.U., l'obbligo dell'autorità giudiziaria di garantire l'assistenza linguistica non si arresta alla nomina dell'esperto, ma comprende, altresì, il dovere di esercitare un controllo successivo sul valore dell'interpretazione fornita, verificando che questi abbia svolto la sua mansione in maniera del tutto neutrale, onde evitare possibili interferenze negative con l'andamento equo del procedimento nel suo complesso³⁹.

Il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato, nella lingua da lui conosciuta, della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli deve essere considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile. L'art. 143 c.p.p., dunque, va interpretato come una clausola generale, «destinata ad espandersi e a specificarsi, nell'ambito dei fini normativamente riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete

³⁶ Si tratta di Corte cost., n.10 del 1993, con nota di LUPO, *Il diritto dell'imputato straniero all'assistenza dell'interprete tra codice e convenzioni internazionali*, in *Giur. cost.*, 1993, 4, 52 ss. Investita del giudizio di costituzionalità dell'art. 555 e del combinato disposto degli artt. 456, co.2, e 458, co.1, c.p.p., nella parte in cui non prevedevano l'obbligo di traduzione nella lingua nota all'imputato straniero del decreto di citazione a giudizio e dell'avviso, contenuto nel decreto di giudizio immediato, concernente la facoltà di richiedere il giudizio immediato, la Corte ha dichiarato infondata la questione, disattendendo il presupposto interpretativo da cui partivano i giudici *a quibus*, e cioè che la previsione dell'art. 143 c.p.p. fosse circoscritta agli atti orali.

³⁷ Così RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Ubertis, Voena, Milano, 1993, 225 ss.

³⁸ DOSI, voce *Interprete (Diritto processuale penale)*, in *Enc. Dir.*, XXII, 1972, 328.

³⁹ Corte EDU, Sez. I, 24 gennaio 2019, Knox c. Italia, con nota di ADDANTE, GAETA, *Nuova lezione europea: con indizi di tortura c'è l'obbligo di indagini complete ed effettive*, in questa *Rivista Web*.

che lo richiedano, quali il tipo di atto cui la persona sottoposta al procedimento deve partecipare o il genere di ausilio di cui la stessa abbisogna»⁴⁰. L'assistenza linguistica, cioè, va assicurata in tutte le fasi del procedimento, sin dalle indagini preliminari: anche in sede, allora, di elezione o dichiarazione di domicilio, trattandosi di un momento-chiave per il corretto svolgersi delle successive notificazioni.

Solo in questo modo, infatti, il diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 Cost., può essere esercitato in maniera effettiva: garantire l'*intervento* dell'indagato/imputato (art. 178, co.1, lett. c, c.p.p.) significa consentirgli di esplicitare tutte le facoltà difensive, *in primis* mediante l'operatività delle disposizioni dettate per renderlo edotto di tali facoltà e per dargli modo di decidere liberamente circa l'opportunità di valersene⁴¹. Per tali ragioni non appare del tutto condivisibile la persistente resistenza giurisprudenziale nei confronti della piena espansione delle garanzie linguistiche, in spregio a quanto dettato dalle fonti sovranazionali: l'art. 14 §3, lett. a, P.I.D.C.P. sancisce il diritto di ogni individuo accusato di un reato, *come minimo*, ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta; parimenti, l'art. 6 § 3 C.E.D.U., lett. a, riconosce il diritto dell'indagato ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico e, alla lett. e, il diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza (da intendersi come espressione riferita all'intero procedimento).

Come sottolineato da attenta dottrina, infine, l'ausilio dell'interprete non è solo strumento per rendere possibile l'esercizio dei diritti della difesa, ma è anche funzionale all'immediatezza del procedimento, poiché serve a consentire che il pubblico presente e le parti possano comprendere quanto sta avvenendo sulla scena processuale, permettendo il superamento di ogni barriera derivante dalla diversità linguistica⁴².

MARIA MERLINO

⁴⁰ Corte cost., n.10 del 1993, cit., par.3.

⁴¹ GREVI, *Nemo tenetur se detegere*, Milano, 1972, 342.

⁴² RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, cit.